

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Luglio 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3603).

(GU n. 182 del 7-8-2007)

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività produttive e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006 il commissario delegato - presidente della regione Marche e' autorizzato ad utilizzare, nel limite massimo del 25%, le risorse assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza di protezione civile da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'accesso al credito presso l'istituto finanziatore tramite gara ad invito alle migliori condizioni di mercato. La somma corrisposta dall'Istituto di credito e' versata nella contabilità speciale n. 3200 intestata al commissario delegato. Alla restituzione di quanto anticipato dall'Istituto finanziatore, il commissario delegato provvede con le risorse finanziarie derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno relativi agli anni 2008 e 2009 previsti dal comma 1014 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.